

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLE SPESE  
DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DELLE PERSONE CONVOCATE A SOSTENERE  
LE PROVE DI UN CONCORSO O DI SELEZIONE, A UN COLLOQUIO IN VISTA  
DI UN'ASSUNZIONE O UNA VISITA MEDICA**

DISPOSIZIONI GENERALI

**Articolo 1**

Un contributo finanziario alle spese di viaggio e di soggiorno è concesso, alle condizioni specificate qui di seguito, a tutti coloro che sono convocati (in appresso: il "candidato") alle prove di un concorso esterno o relative a un bando di assunzione, alle prove da sostenere presso il centro di valutazione (*Assessment center*), a un successivo colloquio per un'assunzione o a una successiva visita medica di assunzione (di seguito: le "prove, i colloqui e le visite").

Le presenti disposizioni non si applicano ai funzionari e agli agenti soggetti allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti, convocati alle prove, ai colloqui e alle visite organizzati nel quadro o a seguito di un concorso interno o di un colloquio in vista di un trasferimento all'interno della stessa istituzione, nella misura in cui beneficiano del regime di rimborso delle spese di missione.

SPESE DI VIAGGIO

**Articolo 2**

1. Non è prevista alcuna partecipazione alle spese di viaggio se la distanza tra il luogo di residenza attuale e il luogo di convocazione è inferiore o pari a 200 km.
2. Ciascuna delle istituzioni contribuisce alle spese di viaggio in base alle modalità da essa precedentemente stabilite.
3. Ove non siano state definite modalità specifiche e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 9, l'istituzione concede un contributo forfettario secondo le seguenti modalità:

Distanza geografica tra il luogo di residenza/del datore di lavoro attuale e il luogo di convocazione (in km)	Importo forfettario applicabile (in EUR)
201 – 300 km	100
301 – 500 km	120
501 – 1000 km	180
1001 – 2000 km	240
2001 – 3000 km	300
> 3001 km	360

### **Articolo 3**

La distanza geografica (solo andata) tra il luogo attuale di residenza e il luogo di convocazione è calcolata dalle istituzioni europee in base all'indirizzo indicato nell'atto di candidatura. L'istituzione può chiedere al candidato di dimostrare che l'indirizzo indicato è effettivamente il suo luogo di residenza attuale.

Se il candidato risiede temporaneamente a un altro indirizzo, l'istituzione può inviare la convocazione a tale indirizzo provvisorio, che servirà come base per il calcolo del contributo alle spese di viaggio.

Se il luogo di residenza e l'indirizzo del datore di lavoro attuale sono diversi, o in caso di controversia sull'indirizzo di cui tener conto per il calcolo del contributo, sarà presa in considerazione la distanza più breve secondo il calcolo dell'istituzione.

### **Articolo 4**

Nell'ambito dei concorsi e delle procedure di selezione organizzati dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), non viene concesso alcun contributo per:

- la partecipazione ai "test a scelta multipla" su computer (concorsi o procedure di selezione);
- la partecipazione a test che non fanno parte delle prove del centro di valutazione (ad esempio le prove preliminari);
- la partecipazione a test che fanno parte delle prove del centro di valutazione, ma sono organizzati nello Stato membro del candidato (luogo attuale di residenza).

Qualora un'istituzione dovesse adottare modalità specifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, che possono avere un impatto sul contributo alle spese di viaggio per i concorsi e le procedure di selezione organizzati dall'EPSO, tali modalità saranno applicate dall'EPSO solo dopo l'approvazione del suo consiglio di amministrazione.

## **VISITE MEDICHE DI ASSUNZIONE**

### **Articolo 5**

1. I candidati selezionati al termine di una procedura di selezione e il cui viaggio ha lo scopo di sottoporsi, su convocazione dell'istituzione, alla visita medica obbligatoria nel quadro di una procedura di selezione, conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 33 dello statuto (e, per analogia, degli articoli 12, paragrafo 2, lettera d), 13, 82, paragrafo 3, lettera d) e 83 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. In tal caso il viaggio deve essere effettuato alle condizioni più economiche (biglietto ferroviario di seconda classe; biglietto aereo in classe economica). In caso di mancato rispetto di tali condizioni o di utilizzo di altri mezzi di trasporto (tra cui l'automobile), si applica il contributo forfettario di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2.

3. Tuttavia, e salvo deroga esplicita, se il luogo di residenza/del datore di lavoro attuale si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, la partecipazione alle spese di viaggio si effettua solo a partire dalla capitale dello Stato membro dell'Unione europea più vicino al luogo suddetto.

## SPESE DI SOGGIORNO

### **Articolo 6**

Viene accordata una partecipazione forfettaria alle spese di soggiorno pari a 100 EUR per ogni pernottamento se il luogo di residenza/del datore di lavoro attuale è situato a una distanza geografica superiore a 200 km dal luogo di convocazione, a condizione che il candidato abbia dovuto trascorrere sul posto uno o più notti. Su richiesta dell'istituzione, il candidato è tenuto a fornire una spiegazione scritta.

L'importo della partecipazione forfettaria alle spese di soggiorno non può in alcun caso superare i 300 EUR. La partecipazione viene corrisposta su presentazione dei documenti giustificativi relativi all'alloggio in albergo sotto forma di fattura conforme alla legislazione fiscale vigente.

Per quanto riguarda i concorsi e le procedure di selezione organizzati dall'EPSO, e solo nel caso in cui le diverse prove della fase di valutazione si ripartiscano su due giornate consecutive o siano separate da un massimo di 3 giorni per cui il candidato deve trascorrere una o più notti in loco, la partecipazione forfettaria di cui sopra sarà dovuta nel limite del massimale di cui sopra. Se il candidato decide di viaggiare a due riprese o se le prove sono organizzate con un intervallo superiore a 3 giorni, nessuna partecipazione alle spese di alloggio sarà dovuta e la partecipazione alle spese di viaggio, calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2, sarà raddoppiata.

## TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO

### **Articolo 7**

I candidati che rispondono alle condizioni sopraindicate e hanno pertanto diritto alla partecipazione forfettaria delle spese di viaggio e/o di soggiorno compilano il modulo fornito dall'amministrazione, specificando i documenti giustificativi che devono corredare la domanda di contributo finanziario. Le domande incomplete non sono prese in considerazione.

### **Articolo 8**

La domanda completa di partecipazione finanziaria alle spese di viaggio e/o di soggiorno, accompagnata da tutti i documenti giustificativi originali necessari, deve essere trasmessa per posta (fa fede il timbro postale), per posta elettronica (se i documenti originali esistono soltanto in versione elettronica) o consegnata a mano al servizio competente entro un

termine di 3 mesi a decorrere dalla data delle prove, dei colloqui e delle visite. Trascorso tale termine, non verrà accettata alcuna domanda.

## CANDIDATI CON ESIGENZE SPECIFICHE

### ***Articolo 9***

Su richiesta espressa e giustificata di ciascun candidato interessato, l'istituzione può, a complemento delle disposizioni che precedono, concedere ai candidati con esigenze specifiche un rimborso delle spese reali supplementari direttamente collegate alla loro situazione e non previste agli articoli 2, 5 e 6. In tal caso, il viaggio del candidato e, se del caso, di eventuale/i accompagnatore/i, deve essere effettuato alle condizioni più economiche, sempre tenendo conto delle esigenze specifiche del candidato. Le domande di rimborso saranno valutate caso per caso dall'istituzione interessata.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ***Articolo 10***

Il pagamento delle somme dovute in applicazione delle regole di cui sopra avviene tramite bonifico in EUR o nella valuta del paese in cui le spese sono state sostenute.

Gli importi forfettari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 possono formare oggetto di un riesame ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di riesame intermedio in caso di necessità.

### ***Articolo 11***

I candidati convocati, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, sono coperti contro i rischi di infortunio per tutta la durata del viaggio e del soggiorno.

### ***Articolo 12***

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono la conclusione 252/08 del collegio dei capi dei servizi amministrativi del 15 febbraio 2008.